

## **Embrioni congelati, destino già scritto?**

La scienza può disporre, come chiedono i Lincei, delle migliaia di esseri umani concepiti conservati in stato di congelamento?

[Un documento – quello varato il 22 aprile dall'Accademia nazionale dei Lincei su «Le ricerche con le cellule staminali»](#) – destinato a far discutere. Il prestigio dell'istituzione, l'autorevolezza scientifica degli accademici e la complessità della questione faceva presagire – pur nella necessaria brevità di una sintesi del pensiero condiviso dalla maggioranza – un testo di diversa stoffa documentativa e forza di argomenti. Ne abbiamo parlato con il professor Roberto Colombo, direttore del Laboratorio di biologia molecolare e genetica umana dell'Università Cattolica di Milano ed esperto di questioni bioetiche, componente della Commissione del ministero della Salute che, lo scorso anno, ha lavorato alla elaborazione delle «Linee guida» per l'applicazione della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita e ha dovuto affrontare la questione degli embrioni congelati in Italia.

D. Il testo dell'Accademia dice che gli embrioni congelati sono «destinati a essere eliminati». Ma la sentenza che li destinerebbe alla distruzione è già stata scritta?

R. «Stando alle Linee guida, la situazione non è affatto questa. **Fare leva su una pretesa equiparazione tra embrioni crioconservati prima dell'entrata in vigore della legge ed embrioni che potranno essere legalmente distrutti tra qualche tempo, allo scopo di indurre i cittadini a ritenere che la loro destinazione a produrre linee di cellule staminali embrionali sarebbe un'azione giusta o addirittura doverosa, non è un'operazione corretta.** Il cittadino ha diritto di sapere che la legge non consente la distruzione di nessun embrione, crioconservato o meno ("È vietata la soppressione di embrioni", legge 40, articolo 14 comma 1), e che le Linee guida non prevedono l'eliminazione degli embrioni attualmente crioconservati. Al contrario, esse dispongono che tutti gli embrioni crioconservati "in stato di abbandono" vengano mantenuti con la massima cura nello stato in cui si trovano (congelamento), sotto la vigilanza delle competenti autorità».

D. Ma qualcuno afferma che la proposta di metterli nelle mani dei ricercatori per ricavarne possibili terapie rappresenterebbe l'unica "uscita di sicurezza" da una situazione ritenuta senza scampo.

R. «Nel documento dell'Accademia sorprende anzitutto la definizione di embrioni "soprannumerari" come quelli "destinati a essere eliminati in quanto non trasferiti in utero". **Includere in una definizione preliminare una considerazione per nulla scontata appare una scelta quanto meno discutibile.** Gli embrioni cosiddetti soprannumerari sono quelli "in soprannumero" rispetto ai trasferimenti in utero effettuati nei cicli di procreazione assistita cui si è sottoposta la donna: questa è la definizione che viene riportata in ogni testo o articolo di carattere medico, etico o giuridico, senza null'altro aggiungere. **Il loro "destino" naturale è, al pari di quello di ogni altro embrione umano che viene al mondo, quello di svilupparsi in un feto attraverso l'impianto in utero, se ciò sarà reso possibile dalla decisione degli uomini, dallo stato in cui si trovano e dalle circostanze che lo consentono, oppure no.** Dare loro in modo

preordinato una "destinazione" diversa da questa – come la distruzione intenzionale dopo un certo numero di anni – è una scelta possibile, già attuata in altri Paesi. Ma essa chiede di essere giustificata: non può essere assunta acriticamente».

D. Ma il congelamento, danneggiando progressivamente l'embrione, lo espone presto o tardi a morte sicura...

R. «È vero, anche se nessuno può dire – con i mezzi diagnostici di oggi – quando è sopraggiunta o quando arriverà la morte di ciascun embrione crioconservato. Non si può applicare ai criteri di accertamento della morte di un essere umano, che devono essere sempre verificati individualmente, un criterio statistico. Né è ragionevole pensare che disporremo in futuro di mezzi per giungere alla diagnosi di morte di un embrione crioconservato senza causarne la morte entro brevissimo tempo, qualora esso risulti ancora vivo e non vi sia la possibilità di consentirgli uno sviluppo attraverso il trasferimento in utero (circostanza assai improbabile, visto il suo stato di abbandono). Va detto che **non è possibile effettuare indagini diagnostiche sull'embrione – e dunque neppure accertarne la morte – finché è congelato. Ma, una volta scongelato, per ragioni biologiche non è più possibile effettuare in sicurezza un nuovo congelamento, anche qualora l'embrione risultasse vivo**».

D. Che scelta consente la legge?

R. «**La crioconservazione rappresenta una ingiustizia nei confronti di un essere umano all'inizio del suo sviluppo perché ne viola il diritto fondamentale alla integrità fisica e allo sviluppo, e attenta gravemente alla sua vita.** La legge 40 ha anzitutto posto fine alla reiterazione di questa ingiustizia, escludendo la possibilità della crioconservazione di nuovi embrioni, salvo i casi eccezionali in cui essa sia il solo modo per evitarne la sicura morte. Affrontando la complessa questione degli embrioni giacenti in stato di crioconservazione all'entrata in vigore della legge, le Linee guida si sono poi mosse dal dato della distinzione che sussiste – sul piano dell'etica razionale – tra un'azione, illecita, che provocherebbe intenzionalmente la morte dell'embrione crioconservato (distruzione dopo un certo numero di anni, dissezione per il prelievo di cellule staminali embrionali, ricerca sperimentale), e l'impossibilità di un'azione lecita che sia in grado di salvare l'embrione dal progressivo deteriorarsi e dalla morte. È una distinzione cui il medico ricorre anche in altre circostanze: per esempio, nel caso del malato le cui condizioni cliniche siano gravissime e ormai irrecuperabili con i mezzi leciti a disposizione. Non gli toglierà la vita in nessun caso, anche se dovrà assistere impotente al consumarsi degli ultimi momenti della sua vita. **Contrariamente a quanto afferma il testo dell'Accademia, gli embrioni – secondo le norme vigenti – non "sono comunque destinati a essere eliminati". Non potranno venire salvati, ma nessuno potrà eliminarli prima della loro morte. Se così fosse, si aggiungerebbe ingiustizia a ingiustizia: dopo la crioconservazione, anche la distruzione intenzionale**».

D. Nel documento viene messa in luce una possibile contraddizione giuridica tra la legalizzazione dell'aborto chirurgico e di farmaci abortivi come la "pillola del giorno dopo" e il divieto di sperimentazione sugli embrioni umani in vitro. Lei è d'accordo?

D. «C'è una distinzione rilevante tra le norme che consentono, a determinate condizioni, l'aborto e la contraccezione cosiddetta "post-coitale", entrambi moralmente illeciti, e le disposizioni che vietano sperimentazione e distruzione di embrioni umani generati in vitro. In alcune circostanze, la legge 194 concede alla donna la possibilità di chiedere e ottenere l'interruzione della gravidanza. Il legislatore infatti ha infatti riconosciuto due principi: anzitutto la contrapposizione tra il diritto allo sviluppo e alla vita del concepito e l'autonomia della donna rispetto alle decisioni sul proprio stato di gestante; e poi che in un tale conflitto – non risolvibile altrimenti – debba prevalere la decisione motivata della donna. Nel caso della sperimentazione sugli embrioni umani "sopranumerari" per la ricerca con le cellule staminali embrionali, un simile irrisolvibile conflitto non sussiste affatto. L'embrione non è nell'utero della donna (che lo ha addirittura già "abbandonato" in stato di crioconservazione) e la sua esistenza non entra in conflitto con le scelte personali della madre. E neppure regge il fragile paragone tra le scelte della madre sulla prosecuzione della gravidanza e le aspettative dei pazienti rispetto alla ricerca con le cellule staminali per la cura delle loro malattie. L'uso strumentale della vita umana non è neppure giustificabile sotto il solo profilo (eticamente di per sé debole) dello stato di necessità. Esistono infatti altre e promettenti strade che la ricerca sulla terapia cellulare può percorrere, come quelle che ricorrono a cellule staminali di tipo tessutale, che avrebbero meritato maggiore rilievo nel documento dell'Accademia».

D. Nel testo dei Lincei c'è anche un richiamo alla Convenzione di Oviedo, approvata dal Consiglio d'Europa, che consentirebbe quanto in Italia è invece vietato. È proprio così?

R. «Se la Convenzione di Oviedo autorizzasse davvero ogni sperimentazione sull'embrione umano, non si capisce come mai un certo numero di Stati europei (fra i quali il Regno Unito) non abbiano voluto ratificarla, a motivo delle loro scelte legislative per consentire la ricerca sperimentale distruttiva sugli embrioni. Ne hanno preso le distanze proprio perché, con forza, l'articolo 18 della Convenzione (citato nel documento dell'Accademia) stabilisce che deve essere garantita una "protezione adeguata agli embrioni umani". Molto si è discusso tra i giuristi a proposito di cosa significhi "protezione adeguata". Non si è giunti a una interpretazione univoca, ma su un punto tutti sono d'accordo: il significato giuridico minimale di una protezione da accordare (sia a un soggetto che a un oggetto di valore) è quello di tutelarne l'esistenza, ovvero di impedirne la distruzione. Noi ci attendiamo dalla società civile qualcosa di più del solo divieto di distruzione della vita umana di un individuo: la cura e la promozione del suo sviluppo integrale. Ma, almeno, ci si attesti sul rispetto della sua vita, comunque essa sia stata generata e in qualunque condizione si trovi».

*AVVENIRE - E' VITA - 26 aprile 2005*